



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 giugno 2008 (02.07)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0237 (CNS)**

---

---

**7656/3/08  
REV 3**

**LIMITE**

**CRIMORG 49  
AVIATION 77  
DATAPROTECT 14**

**NOTA**

---

della: presidenza  
al: Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata"

---

n. docc. prec.: 14922/07 CRIMORG 169 AVIATION 193 DATAPROTECT 49  
6325/08 CRIMORG 30 AVIATION 39 DATAPROTECT 6 + COR + COR 2

---

Oggetto: Proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto

---

**1. Introduzione**

La Commissione ha sottoposto al Consiglio la proposta di decisione quadro summenzionata il 17 giugno e ne ha presentato i contenuti al Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" (GPD) il 30 novembre 2007. Nella riunione informale dei ministri GAI del 25-26 gennaio 2008 i ministri dell'interno hanno discusso una serie di questioni generali relative alla proposta della Commissione. Dalle discussioni è emerso un sostegno molto ampio all'idea di istituire un sistema europeo di utilizzo dei dati PNR nelle attività di contrasto.

La prima lettura della proposta della Commissione è stata effettuata nelle riunioni del GPD del 4 febbraio, 25 e 26 marzo, 15 e 24 aprile 2008 e nella riunione degli Amici della Presidenza del 25 febbraio 2008. La seconda lettura è stata svolta nella riunione del GPD del 28 aprile e nella riunione degli Amici della Presidenza del 26 maggio 2008.

AT ha formulato una riserva sulla proposta. Mentre tutte le delegazioni stanno ovviamente ancora analizzando la proposta, le seguenti delegazioni hanno formulato una riserva generale di esame: BE, BG, CZ, DK, FI, HU, IT, LU, LV, LT, MT, PL, PT e SK. Inoltre, svariate delegazioni hanno espresso anche una riserva d'esame parlamentare: AT, CZ, DK, EE, FR, HU, IE, LT, MT, NL, PL, PT, SE e UK. DE si è rallegrata del fatto che la Commissione abbia presentato una proposta sull'uso dei dati PNR, come richiesto dal Consiglio, ma ha sottolineato che alcune disposizioni specifiche del progetto di decisione quadro richiedono ancora un esame approfondito per assicurarne la compatibilità con tutti i requisiti costituzionali e di protezione dei dati.

A parte le due letture articolo per articolo, è stata discussa una serie di questioni generali in diverse occasioni, l'ultima delle quali nella riunione del GPD del 24 e 25 aprile 2008. La presidenza ha cercato di rendere qui di seguito le principali posizioni su tali questioni generali.

## **2. Limitazione del campo di applicazione**

Il campo di applicazione della proposta della Commissione è limitato per diversi aspetti. La presidenza ha chiesto alle delegazioni le loro posizioni riguardo a tali limitazioni e in particolare se ritengono che le limitazioni debbano costituire gli standard sia minimi che massimi (vale a dire che Gli Stati membri non potrebbero superarli nella loro legislazione nazionale) ovvero solo gli standard minimi, il che consentirebbe loro di ampliare il campo di applicazione a livello di normativa interna rispetto a quanto richiesto dal diritto dell'UE.

### *2.1. Modi di trasporto: solo vettori aerei*

Tutti gli Stati membri sembrano poter accettare questa limitazione, ma alcuni di loro ritengono che dovrebbe esser loro consentito di superare la limitazione estendendo il futuro sistema PNR (o uno analogo) ad altri modi di trasporto a livello nazionale. Taluni Stati membri hanno sottolineato che ciò va considerato solo il primo passo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> DK (appoggiata da EE e LT) ritiene che debbano essere inclusi anche i voli intracomunitari e pertanto ha formulato una riserva d'esame sull'esclusione di tali voli dal campo di applicazione della proposta della Commissione. IT e SE hanno inoltre sottolineato che la vagliatura dei voli intracomunitari potrebbe essere utile in taluni casi nelle attività di contrasto. CZ, DE e SK hanno formulato una riserva d'esame su tale eventuale estensione del campo di applicazione.

## 2.2. *Campo di applicazione geografica: voli che entrano nell'UE o che ne escono (non voli puramente intracomunitari)*

La maggior parte degli Stati membri può accettare questa limitazione, ma alcuni di loro hanno indicato che questa proposta dovrebbe estendersi anche ai voli intracomunitari o, come minimo, non dovrebbe impedire agli Stati membri che lo desiderino di includere i voli intracomunitari.

## 2.3. *Limitazione della finalità: lotta contro i reati di terrorismo e la criminalità organizzata/le forme gravi di criminalità*

La limitazione più importante è senza dubbio quella del campo di applicazione della proposta alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. A tale riguardo sono state discusse tre questioni importanti.

Primo, diversi Stati membri hanno criticato il riferimento alla criminalità organizzata in quanto troppo limitato. È emersa una chiara tendenza della maggioranza ad estendere il campo di applicazione alle forme gravi di criminalità (invece della criminalità organizzata). Alla luce di ciò, la Presidenza ha sostituito il riferimento all'appartenenza ad un'organizzazione criminale con quello a forme gravi di criminalità. Ciò lascia naturalmente impregiudicata l'ulteriore discussione sull'esatto campo di applicazione dello strumento. Secondo, la grande maggioranza delle delegazioni si è detta favorevole ad un'*opzione intermedia*, in base alla quale la limitazione della finalità stabilita nel progetto di decisione quadro sarebbe vincolante per quanto riguarda il trattamento dei dati PNR (in particolare la valutazione del rischio). Tuttavia, se il seguito dato dalla autorità competenti dovesse alla fine rivelare indicazioni di altri reati penali, la limitazione della finalità non interferirebbe con la possibilità che i poteri nazionali indaghino e perseguano detti reati. Una terza questione, vale a dire se agli Stati membri debba essere consentito di andare oltre la limitazione della finalità del testo UE a titolo del loro diritto nazionale, come alcune delegazioni hanno precedentemente sostenuto<sup>1</sup>, non è ancora stata risolta. La Commissione ha invitato gli Stati membri a indicare la loro posizione quanto all'auspicabilità di utilizzare i dati PNR anche per fini di immigrazione. A tale riguardo, la Commissione ha attirato l'attenzione delle delegazioni sul fatto che tale utilizzo non sarebbe consentito per i voli intra-Schengen e richiederebbe di dimostrare l'impellente necessità di usare i dati PNR per tali scopi al fine di soddisfare il requisito della proporzionalità. Inoltre potrebbero essere d'applicazione differenti disposizioni sulla protezione dei dati, in quanto il settore dell'immigrazione è di competenza comunitaria ed è pertanto soggetto alla direttiva 95/46.

### **3. Possibile impatto della proposta sui PNR in relazione con i paesi terzi**

L'articolo 8 del progetto di proposta consente il trasferimento ai paesi terzi, ad alcune condizioni, di dati PNR e di informazioni analitiche provenienti dai dati PNR. Ciò riguarda lo scambio da governo a governo nelle attività di contrasto.

---

<sup>1</sup> CY, FR e UK hanno precedentemente indicato che gli Stati membri dovrebbero poterlo fare.

Tuttavia, l'istituzione di sistemi PNR negli Stati membri renderà necessari, in taluni casi, flussi di dati da compagnie private (vettori aerei) stabiliti in paesi terzi verso le autorità degli Stati membri (Unità d'informazione sui passeggeri). Ciò solleva la questione se debbano essere negoziati accordi PNR con i paesi terzi al fine di consentire tali flussi di dati. L'eventuale necessità di un accordo PNR per ottenere dati PNR da un paese terzo sarà determinata dal paese terzo in questione. Inoltre, i paesi terzi potrebbero esigere dall'UE la reciprocità per la fornitura di dati PNR, chiedendo ai vettori aerei dell'UE che volano in tali paesi di trasferire alle loro autorità dati PNR originati nell'UE, il che potrebbe obbligare de facto l'UE a negoziare accordi PNR con detti paesi. La proposta della Commissione non prevede alcuna disposizione su tali accordi PNR con i paesi terzi e appare dubbio se la decisione quadro sui PNR debba fornire taluni standard per detti accordi PNR con i paesi terzi.

#### **4. Protezione dei dati**

Per quanto riguarda le disposizioni sulla protezione dei dati per la tutela degli interessati, la direttiva 95/46 si applicherà nella misura in cui tali dati sono trattati dai vettori aerei a fini commerciali. A tale riguardo non è necessario prevedere nuove norme.

Tuttavia la trasmissione di tali dati da parte dei vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri potrebbe non essere contemplata dalla direttiva, né dalla decisione quadro sulla protezione dei dati. Pertanto, occorre prevedere disposizioni dettagliate sulla protezione dei dati sin dalla fase della trasmissione dei dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri. Ciò si può fare o attraverso norme specifiche in materia di protezione dei dati e nella decisione quadro sui PNR, o facendo affidamento sulle soluzioni della proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati, ovvero mediante un cosiddetto riferimento costitutivo alle norme di detta decisione quadro sulla protezione dei dati in virtù del quale verrebbero rese applicabili queste ultime. Non è stata fatta alcuna scelta definitiva in merito ad una di queste modalità, benché una chiara maggioranza<sup>1</sup> sia favorevole a norme specificamente individuate.

Di conseguenza, la presidenza si è impegnata nell'esame dell'applicabilità degli strumenti in materia di protezione dei dati sia esistenti (direttiva 95/46) sia in fase di progetto (direttiva quadro sulla protezione dei dati) all'intera gamma di operazioni di trattamento dei dati derivanti dalla proposta. Su tale base, la presidenza ha proposto una serie di norme specifiche per garantire un quadro globale sui generis in materia di protezione dei dati per il sistema PNR dell'UE, pur riconoscendo il campo di applicazione degli strumenti generali in materia di protezione dei dati.

---

<sup>1</sup> CZ, DK, EE, ES, GR, HU, PT e UK.

La presidenza ha scelto di limitare le disposizioni sulla protezione dei dati ai dati PNR in possesso delle Unità d'informazione sui passeggeri per le ragioni di seguito elencate. I considerando 10 bis e 10 ter servono per ricordare l'applicabilità delle norme sulla protezione dei dati della decisione quadro sulla protezione dei dati, o di analoghe disposizioni nazionali sulla protezione dei dati, ai dati PNR in possesso delle autorità competenti o ai dati PNR scambiati oltre frontiera.

Come indicato, la presidenza è partita dall'assunto generale che questa decisione quadro debba stabilire disposizioni sulla protezione dei dati solo per quanto riguarda i dati PNR trattati dalle Unità di informazione sui passeggeri quando ricevono e analizzano tali dati (a parte la trasmissione da parte dei vettori aerei)<sup>1</sup>.

Invece, la presidenza non ritiene necessario né utile stabilire norme sulla protezione dei dati per il trattamento (l'analisi) dei dati PNR da parte delle autorità competenti (di contrasto). Almeno tre argomenti sconsigliano la creazione di un quadro specifico sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati PNR da parte delle autorità di contrasto. Primo, nel novembre 2007 il Consiglio ha raggiunto un approccio generale sulla decisione quadro sulla protezione dei dati, in virtù del quale gli Stati membri prevedranno misure di salvaguardia per la protezione dei dati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati PNR, da parte delle autorità di contrasto. Ciò deriverà o direttamente dalla decisione quadro sulla protezione dei dati o dall'obbligo di prevedere analoghe norme nazionali sulla protezione dei dati (considerando 6 bis della decisione quadro sulla protezione dei dati). Secondo, è difficile comprendere perché le disposizioni sulla protezione dei dati applicabili al trattamento dei dati PNR da parte delle autorità di contrasto dovrebbero essere differenti a seconda che i dati PNR siano stati ottenuti attraverso una Unità d'informazione sui passeggeri piuttosto che da un agente di contrasto alla frontiera il quale chieda, su base ad hoc, i dati PNR di un passeggero. Terzo, sembra che si possa creare confusione se si istituisce un regime specifico di protezione dei dati differente dal regime generale di protezione dei dati i per le autorità di contrasto.

Per quanto riguarda la situazione specifica in cui le autorità competenti ricevano e trattino grandi quantità di dati PNR grezzi, la presidenza ritiene che, se tale eventualità venisse accettata, l'autorità competente dovrebbe allora rispettare anche le norme sulla protezione dei dati della presente decisione quadro in quanto starebbe in effetti esercitando il ruolo di un'Unità d'informazione sui passeggeri.

---

<sup>1</sup> Riserva di COM e GR. Riserva d'esame di IT. La Commissione non concorda i) sulla limitazione che tali norme debbano applicarsi solo ai dati PNR e non a tutti i dati personali e ii) sulla limitazione che non sia contemplato il trattamento effettuato dalle autorità competenti a livello nazionale. Inoltre la Commissione preferirebbe inserire i riferimenti alla direttiva quadro sulla protezione dei dati nella parte normativa del testo della decisione quadro sui PNR, piuttosto che nei considerando.

Proposta di

**DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO**

**sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di  
contrasto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 marzo 2004<sup>3</sup> il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sulla lotta al terrorismo che invita la Commissione a presentare, tra l'altro, una proposta relativa ad un approccio comune dell'UE all'uso dei dati dei passeggeri per finalità di contrasto.
- (2) L'invito alla Commissione a presentare una proposta per l'uso dei PNR è stato reiterato nel programma dell'Aia<sup>4</sup> e durante la riunione straordinaria del Consiglio del 13 luglio 2005<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> GU

<sup>2</sup> GU

<sup>3</sup> 7906/04.

<sup>4</sup> Il programma dell'Aia - Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, punto 2.2 - Terrorismo.

<sup>5</sup> Dichiarazione del Consiglio sulla risposta dell'UE agli attentati di Londra – punto 6.

- (3) Uno degli obiettivi dell'Unione europea è garantire un livello elevato di sicurezza e protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; per conseguire questo risultato è necessario prevenire, individuare, indagare e perseguire in maniera efficace i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità. Le definizioni di reati di terrorismo e criminalità organizzata sono tratte rispettivamente dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo<sup>1</sup> e dall'articolo 4 della decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)<sup>2</sup>.
- (4) Il Consiglio ha adottato la direttiva 2004/82/CE, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate<sup>3</sup> per migliorare il controllo alle frontiere e lottare contro l'immigrazione clandestina imponendo ai vettori aerei l'obbligo di trasmettere anticipatamente alle autorità nazionali competenti i dati sui passeggeri.
- (5) I dati PNR contengono informazioni che permettono di prevenire, individuare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità, e di rafforzare così la sicurezza interna; gli obblighi imposti ai vettori aerei in virtù della presente decisione quadro dovrebbero essere distinti da quelli fissati dalla direttiva 2004/82/CE.
- (6) I vettori aerei raccolgono già i dati PNR dai loro passeggeri a fini commerciali. La presente decisione quadro non impone ai vettori aerei di raccogliere informazioni supplementari dai passeggeri o di conservare dati e non impone neanche ai passeggeri di fornire dati supplementari rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei su base volontaria.

---

<sup>1</sup> GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L...

<sup>3</sup> GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.

- (7) Per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo le forme gravi di criminalità è essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano gli obblighi da imporre ai vettori aerei che effettuano voli da o per il territorio di uno o più Stati membri dell'Unione europea; non è opportuno che i voli intra-UE siano contemplati nella presente decisione quadro, fatta eccezione per le tratte che collegano due aeroporti dell'UE compresi in un volo internazionale<sup>1</sup>.
- (8) È necessario fornire i dati PNR alle autorità nazionali competenti in conformità delle disposizioni della presente decisione quadro per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità; le norme che disciplinano la disponibilità dei dati dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo legittimo di sicurezza perseguito.
- (9) Il periodo di conservazione dei dati PNR da parte delle autorità nazionali competenti dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi, cioè la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità. Data la loro natura e utilizzazione, è importante conservare i dati per un periodo abbastanza lungo da permettere di elaborare indicatori di rischio e individuare modelli di spostamento e comportamento. Per evitare un uso sproporzionato, è importante che dopo un certo numero di anni i dati siano trasferiti in una banca dati dormiente accessibile soltanto a condizioni molto rigorose e più limitate. In questo modo se ne potrebbe garantire la disponibilità in circostanze eccezionali specifiche. È poi importante permettere la proroga del periodo di conservazione dei dati se questi sono usati in procedimenti giudiziari o indagini penali pendenti.
- (10) Le norme sulla protezione dei dati applicabili a tutti i dati PNR trattati dalle Unità d'informazione sui passeggeri e dai vettori aerei a norma della presente decisione quadro dovrebbero essere chiare e univoche e i diritti degli interessati in relazione al trattamento, cioè il diritto all'informazione, il diritto di accesso, il diritto di rettifica e il diritto di cancellazione, così come i diritti al risarcimento e all'impugnazione, dovrebbero essere quelli previsti dalla presente decisione quadro.

---

<sup>1</sup> Riserva EE sull'esclusione dei voli intra-UE.

- (10bis) Il trasferimento di dati PNR da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri<sup>1</sup> di uno Stato membro all'Unità d'informazione sui passeggeri o all'autorità competente di un altro Stato membro è soggetto alle misure di salvaguardia per la protezione dei dati previste dalla decisione quadro (xx/xx) del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al pari dello scambio di dati PNR fra le autorità competenti di vari Stati membri<sup>2</sup>.
- (10ter) Il trattamento di dati PNR da parte delle autorità competenti è parimenti soggetto alle misure di salvaguardia per la protezione dei dati previste dalla decisione quadro (xx/xx) del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale o a disposizioni nazionali sulla protezione dei dati ad esse analoghe. È tuttavia necessario derogare alla predetta decisione quadro prevedendo nella presente decisione quadro norme più rigorose riguardo all'eventuale uso di dati PNR<sup>3</sup>.
- (11) Per assicurare il rispetto dell'obbligo imposto ai vettori aerei di fornire i dati PNR, è opportuno che gli Stati membri fissino sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, da applicare ai vettori aerei che non si conformano all'obbligo previsto. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella decisione quadro. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente decisione quadro, queste sanzioni potrebbero includere misure quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio. Tali sanzioni dovrebbero essere imposte soltanto in circostanze eccezionali.

---

<sup>1</sup> Secondo BE le Unità d'informazione sui passeggeri non sono necessariamente autorità di contrasto e pertanto la decisione quadro sulla protezione dei dati non sarebbe necessariamente applicabile. La presidenza desidera sottolineare che, a prescindere dallo status che la legislazione nazionale attribuisce alle Unità d'informazione sui passeggeri, di fatto esse avranno sempre la funzione di fornire assistenza nell'individuazione di eventuali reati e nelle relative indagini. Pertanto la decisione quadro sulla protezione dei dati sarebbe sempre di applicazione nel caso contemplato dal considerando 10 bis.

<sup>2</sup> CZ e PL hanno proposto di inserire tale testo nell'articolo. La presidenza fa notare che il presente considerando è di natura puramente dichiarativa. Pertanto, poiché serve a ricordare l'applicabilità della decisione quadro sulla protezione dei dati, non è necessario inserirlo nell'articolo.

<sup>3</sup> Riserva d'esame di ES.

- (12) È necessario fornire alle autorità nazionali competenti i dati PNR raccolti dai vettori aerei.
- (13) Dato che le disposizioni nazionali relative alle informazioni sui passeggeri, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei dovranno far fronte ad una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni alle quali fornirle alle autorità nazionali competenti.
- (14) Queste differenze possono nuocere all'efficacia della cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai fini della prevenzione, individuazione, indagine, perseguimento e lotta ai reati di terrorismo e alle forme gravi di criminalità.
- (15) Nella comunicazione "Trasferimento di dati di identificazione delle pratiche (PNR): un approccio globale dell'UE"<sup>1</sup> del 16 dicembre 2003 la Commissione ha evidenziato gli elementi chiave della politica dell'UE in questo settore e ha poi dato sostegno e ha contribuito attivamente al lavoro intrapreso nel quadro dell'iniziativa multilaterale dell'ICAO che ha portato all'elaborazione degli orientamenti ICAO sui PNR, di cui è opportuno tenere conto. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti limitati. È opportuno pertanto che le misure adottate in materia dall'Unione siano coerenti con le iniziative intraprese nelle sedi internazionali.
- (16) Attualmente esistono due metodi per il trasferimento dei dati: il metodo "pull", nel quale le autorità competenti dello Stato che richiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo e estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti, e il metodo "push", per cui i vettori aerei trasmettono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente. Si ritiene che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e che dovrebbe essere obbligatorio per tutti i vettori aerei dell'Unione. Per quanto riguarda i vettori aerei dei paesi terzi, è opportuno preferire il metodo "push" ogniqualvolta la sua applicazione risulti possibile dal punto di vista tecnico, economico ed operativo per i vettori aerei del paese terzo.

---

<sup>1</sup> COM(2003) 826, 16.12.2003.

- (17) I dati PNR richiesti da uno Stato membro dovrebbero essere trasferiti ad un'unica unità rappresentativa (Unità d'informazione sui passeggeri) dello Stato membro richiedente in modo da garantire chiarezza e ridurre i costi per i vettori aerei.
- (17 bis) I vettori aerei che effettuano voli internazionali possono designare un intermediario tramite il quale rendere disponibili i dati PNR dei passeggeri, invece di trasmetterli direttamente alle Unità d'informazione sui passeggeri. Qualora vengano designati, tali intermediari agiscono per conto del vettore aereo che li ha designati, di cui sono considerati il rappresentante ai fini della presente decisione quadro. La designazione di un tale intermediario non esonera il vettore aereo dagli obblighi impostigli dalla presente decisione quadro <sup>1</sup>.
- (18) Il contenuto di un elenco di dati PNR richiesti dalle autorità nazionali competenti dovrebbe riflettere un giusto equilibrio tra le esigenze legittime delle autorità pubbliche di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto alla privacy; nell'elenco non dovrebbero figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, né dati relativi alla salute e alla vita sessuale degli interessati; i dati PNR contengono informazioni dettagliate sulla prenotazione del passeggero e sul suo itinerario di viaggio che permettono alle autorità competenti di individuare i passeggeri aerei che rappresentano un rischio per la sicurezza interna.
- (19) Per rafforzare la sicurezza interna dell'Unione europea nel suo insieme, ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e alle forme gravi di criminalità. Il comitato istituito dalla presente decisione quadro dovrebbe fornire orientamenti sui criteri generali comuni per tale valutazione di rischio.

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di ES.

- (20) In quanto principio fondamentale della protezione dei dati, è importante far sì che le autorità competenti degli Stati membri non adottino decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per la persona interessata o la danneggiano gravemente soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR o dell'origine razziale o etnica di un cittadino, delle sue convinzioni religiose o filosofiche, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero scambiare, se necessario, i dati PNR ricevuti con gli altri Stati membri. I trasferimenti dei dati PNR ai paesi terzi e i riscontri relativi all'adeguatezza dovrebbero essere disciplinati dalla decisione quadro (xx/xx) del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ed essere poi soggetti a requisiti supplementari in materia di trasferimento. Nell'eventualità che l'Unione concluda annuali internazionali sui trasferimenti, occorrerà tenere debito conto delle disposizioni ivi contenute.
- (21 bis) Le norme della decisione quadro sullo scambio di dati PNR tra le Unità d'informazione sui passeggeri dei vari Stati membri lasciano impregiudicato lo scambio di dati PNR tra autorità di contrasto o giudiziarie, comprese Eurojust ed Europol, che abbiano ottenuto i dati PNR dalla rispettiva Unità d'informazione sui passeggeri in conformità della presente decisione quadro. Tale scambio di dati PNR tra autorità di contrasto o giudiziarie è disciplinato dalle norme in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i dati PNR pertinenti siano trasferiti dai vettori aerei alle autorità nazionali competenti con l'ausilio dei sistemi tecnologici più avanzati per garantire la massima sicurezza possibile nella trasmissione dei dati.
- (23) Poiché gli obiettivi della presente decisione quadro non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE e richiamato all'articolo 2 del trattato UE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato CE, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(24) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 1*

#### *Obiettivi*

La presente decisione quadro stabilisce che i vettori aerei mettano a disposizione (...) degli Stati membri i dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità e di trattare tali dati, ivi incluse le operazioni di raccolta, utilizzo e conservazione da parte di dette autorità e il loro scambio reciproco.

### *Articolo 2*

#### *Definizioni*<sup>1</sup>

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

- a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri, secondo le modalità indicate nella licenza stessa. Gli obblighi derivanti dalla presente decisione quadro sono a carico del vettore aereo anche qualora questo designi un intermediario per i fini connessi alla decisione quadro<sup>2 3</sup>;
- b) "volo internazionale", un volo di linea diretto nel territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea e proveniente da un paese terzo, oppure un volo di linea in partenza dal territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea con destinazione finale un paese terzo<sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di CZ e SE.

<sup>2</sup> Chiarimento inserito su suggerimento di MT, sostenuta da BE, CA ed ES.

<sup>3</sup> La Comm. ha dichiarato che l'attuale definizione contempla i cosiddetti aerotaxi ma esclude i voli interamente privati. I voli cargo sarebbero esclusi, in quanto abitualmente non raccolgono dati PNR. Il problema di stabilire in che misura i dati raccolti da vettori aerei che operano in code-sharing siano disciplinati da questo strumento sarà ulteriormente esaminato dalla Commissione.

<sup>4</sup> Quattro Stati membri (CY, DK, EE e LT) hanno caldeggiato l'inclusione dei voli intracomunitari.

- c) "dati del codice di prenotazione (PNR)", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti tutti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto. Tale codice può essere registrato in sistemi di prenotazione, di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS), (...) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità, o è altrimenti noto al vettore aereo<sup>1</sup>. Nell'ambito della presente decisione quadro, per dati PNR si intendono gli elementi di dati descritti nell'allegato, solo se raccolti (...);
- d) "passeggero", qualsiasi persona, salvo i membri dell'equipaggio<sup>2</sup>, trasportata o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore;
- e) "sistema di prenotazione", il sistema telematico d'inventario del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR delle prenotazioni effettuate tramite sistemi telematici di prenotazione quali definiti nel regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione o canali diretti di prenotazione, come i siti web dei vettori aerei, i call center o i punti vendita;
- f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasmettono i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente;
- g) "metodo pull", il metodo in base al quale l'autorità che richiede i dati può accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo, al sistema di controllo delle partenze (...) e ad altri sistemi equivalenti ed estrarre i dati richiesti per la propria banca dati;
- h) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale, di cui agli articoli da 1 a 4<sup>3</sup> della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo;
- i) "forme gravi di criminalità", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 4 della decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Proposta di precisazione del tipo di dati oggetto della decisione quadro.

<sup>2</sup> UK vorrebbe includere i membri dell'equipaggio.

<sup>3</sup> BE ritiene sufficiente menzionare l'articolo 2 e superfluo includere gli articoli 1, 3 e 4.

<sup>4</sup> L'articolo 4, paragrafo 1 della decisione fa riferimento alle forme gravi di criminalità elencate nell'allegato della decisione stessa. A sua volta, l'allegato presenta lo stesso elenco di reati che figura all'articolo 2 della decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo. Riserva della Comm. e riserva d'esame di GR, HU e PT sulla sostituzione del concetto di criminalità organizzata con quello di gravi forme di criminalità.

## CAPO II

### COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

#### *Articolo 3*

#### *Unità d'informazione sui passeggeri<sup>1</sup>*

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità pubblica (...) responsabile della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità, che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri". Può anche trattarsi di una sezione distinta di un'autorità competente quale definita all'articolo 4<sup>2</sup> Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro notifica i dati della sua Unità d'informazione sui passeggeri alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio e può aggiornare in qualsiasi momento tale notifica. La Commissione pubblica tale informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di CZ e DE.

<sup>2</sup> Svariate delegazioni (EE, LU, FR, SE) hanno chiesto che la decisione quadro consenta che le Unità d'informazione sui passeggeri costituiscano una sezione dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge competente ad intervenire sul PNR.

2. Compete all'Unità d'informazione sui passeggeri raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, conformemente all'articolo 5, per quanto riguarda i voli internazionali in arrivo nel o in partenza dal territorio degli Stati membri a cui fa capo. Se nel PNR di un passeggero compaiono dati supplementari non compresi nell'elenco dell'allegato oppure categorie particolari di dati personali che possono rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, o dati relativi alla salute e alla vita sessuale dell'interessato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella immediatamente non appena li riceve <sup>1</sup>.
3. All'Unità d'informazione sui passeggeri è inoltre affidato il compito di analizzare i dati PNR ed effettuare valutazioni di rischio dei <sup>2</sup> passeggeri per individuare quelli da sottoporre ad ulteriore esame da parte delle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 4 <sup>3</sup>. Inoltre, l'Unità d'informazione sui passeggeri è responsabile della trasmissione dei dati PNR relativi ai soggetti identificati su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro, come indicato all'articolo 4 <sup>4</sup>. Tale analisi, la valutazione del rischio e la trasmissione dei dati sono intese a prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità esclusivamente ai seguenti fini:
- identificare coloro che sono o potrebbero essere implicati in un reato di terrorismo o in forme gravi di criminalità organizzata, nonché i loro complici;
  - creare e aggiornare gli indicatori di rischio per la valutazione di questi soggetti;
  - fornire intelligence sui tipi di spostamenti e altre tendenze connessi ai reati di terrorismo e alle forme gravi di criminalità;

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di CZ e PT sul paragrafo 2. Riserva d'esame di CY, DE, EE, IT, SE e UK sulla necessità dell'obbligo generale di cancellare tutti i dati sensibili. BE, ES, GR e HU si sono espresse a favore dell'obbligo generale. Secondo MT la decisione dovrebbe spettare alle Unità d'informazione sui passeggeri.

<sup>2</sup> Secondo DE e UK non si dovrebbe imporre agli Stati membri l'obbligo di analizzare i dati PNR di tutti i passeggeri.

<sup>3</sup> Alcune delegazioni (AT, LU, PT, SK) hanno caldeggiato un certo grado di armonizzazione per quanto concerne le valutazioni del rischio.

<sup>4</sup> Proposta di DK, sostenuta dalla Comm., di consentire il trasferimento dei cosiddetti dati PNR storici.

- usarli in procedimenti e indagini penali su reati di terrorismo e forme gravi di criminalità<sup>1</sup>.

I criteri e le garanzie di tali valutazioni del rischio saranno fissati dalla normativa nazionale nel debito rispetto delle raccomandazioni di criteri generali comuni, metodi e pratiche da applicare nelle valutazioni del rischio adottate secondo la procedura di cui agli articoli 13, 14 e 15. Nessun criterio utilizzato per le valutazioni del rischio è basato sull'origine razziale o etnica di un cittadino, sulle sue convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la salute o l'orientamento sessuale.

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasmette elettronicamente, o se tecnicamente impossibile con altro mezzo appropriato<sup>2</sup>, le informazioni analitiche provenienti dai<sup>3</sup> dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 3, ai fini di un eventuale ulteriore esame, alle autorità competenti di quello stesso Stato membro di cui all'articolo 4. Le Unità d'informazione sui passeggeri non adottano decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative riguardanti un individuo o lo danneggiano gravemente (...) basandosi esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati PNR di un passeggero.
5. Due o più Stati membri possono congiuntamente istituire o designare la stessa autorità perché funga da comune Unità d'informazione sui passeggeri. Una siffatta unità è istituita in uno degli Stati membri partecipanti e va considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti<sup>4</sup>. Gli Stati membri partecipanti concordano le modalità operative dell'Unità d'informazione sui passeggeri, il controllo dei dati e, in particolare, i requisiti applicabili di sicurezza, tutela e sorveglianza dei dati, conformemente alle prescrizioni di cui alla presente decisione quadro.

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di AT, DE, IE e HU.

<sup>2</sup> HU ha segnalato che si potrebbe utilizzare il telex. SE ha chiesto di sopprimere "altro mezzo appropriato". Riserva d'esame di UK.

<sup>3</sup> Riserva d'esame di CZ.

<sup>4</sup> AT e SK hanno caldeggiato un'analisi sovranazionale dei dati PNR.

*Articolo 4*  
*Autorità competenti*

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a richiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri le informazioni analitiche<sup>1</sup> provenienti dai dati PNR ai fini di un ulteriore esame delle medesime.
2. Le autorità competenti comprendono soltanto le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, individuazione, indagine o perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro notifica l'elenco delle sue autorità competenti in una dichiarazione alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio, che può aggiornare in qualsiasi momento. La Commissione pubblica le dichiarazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. I dati PNR dei passeggeri e le informazioni da essi provenienti possono essere trattati dalle autorità competenti degli Stati membri soltanto al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità.
5. La limitazione di cui al paragrafo 4 non pregiudica né interferisce con l'applicazione della legislazione nazionale<sup>2</sup> o i poteri giudiziari qualora siano individuati altri reati o indizi di reati durante l'azione coercitiva determinata da tale trattamento<sup>3</sup>.
6. Le autorità competenti degli Stati membri non adottano decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per un individuo o lo danneggiano in modo significativo soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR o dell'origine razziale o etnica di un cittadino, delle sue convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale, salute o orientamento sessuale<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Riserva di DK sull'inclusione delle informazioni analitiche.

<sup>2</sup> Riserva d'esame di CZ.

<sup>3</sup> Riserva d'esame di CZ.

<sup>4</sup> Comm., ES, FI e GR si sono espresse a favore di un divieto assoluto dell'uso dei dati sensibili. Riserva d'esame di CZ, CY, DE, DK, FR e SK. Numerosi delegati concordano sulla necessità di discutere ulteriormente su a chi dovrebbe essere affidata la soppressione dei dati sensibili.

*Articolo 5*  
*Obblighi dei vettori aerei*<sup>1</sup>

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie<sup>2</sup> affinché i vettori aerei trasmettano i dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali all'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro dal cui territorio parte o transita, o nel cui territorio arriva il volo internazionale in questione, conformemente alle condizioni specificate nella presente decisione quadro. Nei casi in cui un volo internazionale è operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire o di rendere disponibili i dati PNR di tutti i passeggeri del volo dovrebbe spettare al vettore aereo che opera il volo<sup>3</sup>. Nei casi in cui un volo internazionale in transito include una tratta che interessa almeno due diversi Stati membri, i vettori aerei dovrebbero trasmettere i dati PNR dei passeggeri alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati<sup>4</sup>.
2. I vettori aerei mettono a disposizione dell'Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR specificati nell'allegato, solo se li hanno raccolti o ne sono altrimenti venuti a conoscenza. (...)<sup>5</sup>.
3. I vettori aerei trasmettono tali dati elettronicamente utilizzando i protocolli e gli standard di cifratura comuni da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13, 14 e 15 o, se tecnicamente impossibile, con altro mezzo appropriato:
  - a) anticipatamente, ventiquattro<sup>6</sup> ore prima della partenza programmata del volononché

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di CZ.

<sup>2</sup> Riserva sul paragrafo 1 di PL, che ha chiesto chiarimenti in particolare sul significato dei termini "misure necessarie".

<sup>3</sup> Nuova formulazione suggerita dalla Comm. per chiarire la situazione dei voli in code-sharing.

<sup>4</sup> Riserva di LT: inaccettabile obbligare i vettori aerei a fornire dato a più di uno Stato membro. Tale questione può richiedere un'ulteriore riflessione, in particolare in quanto tutti i dati PNR di un volo internazionale che entra nel territorio dell'UE saranno comunicati all'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato, compresi quelli dei passeggeri in transito.

<sup>5</sup> Soppressione su richiesta di CZ. La frase soppressa costituiva in effetti una ripetizione di quanto derivava dalle definizioni di cui all'articolo 1.

<sup>6</sup> Sono stati proposti diversi criteri: 72 ore (DE), 48 ore (DK) o una finestra tra 48 e 24 ore (UK).

- b) immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia immediatamente dopo che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile per altri passeggeri imbarcarsi<sup>1</sup>.

In casi particolari, quando vi siano indicazioni per cui è necessario un accesso tempestivo per contribuire a rispondere ad una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo e a forme gravi di criminalità organizzata, un'Unità d'informazione sui passeggeri può, in conformità della legislazione nazionale<sup>2</sup>, chiedere ad un vettore aereo di trasmetterle i dati PNR ventiquattro ore prima della partenza programmata del volo. (...)

4. I vettori aerei che utilizzano banche dati che si trovano in uno Stato membro dell'Unione europea prendono le misure tecniche necessarie per garantire che i dati PNR siano trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri usando il "metodo push" .
5. [I vettori aerei che utilizzano banche dati che non si trovano in uno Stato membro dell'Unione europea:
- sono invitati ad usare il "metodo push" per trasferire i dati alle Unità d'informazione sui passeggeri;
  - se non dispongono dei dispositivi tecnici necessari per utilizzare il "metodo push", sono tenuti a consentire all'Unità d'informazione sui passeggeri di estrarre i dati dalle loro banche dati in base al "metodo pull".

---

<sup>1</sup> Le delegazioni hanno discusso questo approccio in due fasi e il criterio delle 24 ore. Siccome tutte le delegazioni erano d'accordo sulla necessità di un approccio armonizzato ma non sul criterio specifico da applicare, la Presidenza le ha invitate a riflettere sul momento più adatto per trasmettere i dati PNR. Alcune delegazioni hanno chiesto che la seconda trasmissione sia limitata ai dati PNR che hanno subito variazioni dopo la prima trasmissione. Va inoltre precisato il concetto di "chiusura del volo", su cui EE ha espresso una riserva linguistica. La Comm. ha suggerito una nuova formulazione per chiarire tale concetto.

<sup>2</sup> A seguito di un intervento di DE la Presidenza ha suggerito questa aggiunta per precisare che la facoltà specifica delle Unità d'informazione sui passeggeri di richiedere i dati PNR in casi particolari è disciplinata dalla legislazione nazionale. Questa frase riconosce semplicemente la possibilità che la legislazione nazionale preveda tale facoltà in aggiunta all'obbligo generale imposto dall'Unione europea di trasmettere i dati PNR, stabilito all'inizio del paragrafo 1.

In tutti i casi, devono informare le Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri del metodo, "push" o "pull", che intendono usare per la trasmissione dei dati <sup>1</sup>.]

6. Gli Stati membri si assicurano che i vettori aerei informino i passeggeri conformemente all'articolo 11 quater della presente decisione quadro <sup>2</sup>.

*Articolo 6*  
*Intermediario* <sup>3</sup>

*Articolo 7*  
*Scambio di informazioni tra Stati membri*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni analitiche <sup>4</sup> provenienti dai dati PNR dei soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 siano da questa trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri soltanto nei casi e nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria per prevenire, individuare, indagare e perseguire reati di terrorismo e forme gravi di criminalità organizzata. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono tali dati PNR alle rispettive autorità competenti.

---

<sup>1</sup> Numerose delegazioni (CZ, DE, FR, HU, IT, PT) hanno contestato l'alternativa sussidiaria del "metodo pull" offerta ai vettori aerei che dispongono di una banca dati al di fuori dell'UE. È stato suggerito che ciò potrebbe tradursi in un vantaggio concorrenziale per i vettori aerei stabiliti al di fuori dell'Unione europea. La Presidenza ha concluso che occorre riflettere ancora sulla necessità/opportunità di distinguere tra vettori comunitari ed extracomunitari e sul criterio da applicare per tale distinzione. Andrebbero considerati anche i costi supplementari per le Unità d'informazione sui passeggeri di un siffatto sistema duplice.

<sup>2</sup> Su richiesta di numerose delegazioni (BE, ES, MT, PL, PT) la Presidenza ha suggerito di spostare questo paragrafo nel capo riguardante la protezione dei dati.

<sup>3</sup> Su suggerimento di varie delegazioni (FR, HU, SE) la Presidenza ha soppresso la presente disposizione dal progetto di decisione quadro. Dato che per i vettori aerei il ricorso agli intermediari è facoltativo, questi assolvono semplicemente gli obblighi dei vettori aerei ma non possono ovviamente esonerarli dai medesimi. La Presidenza non ritiene perciò opportuno regolamentare detti obblighi separatamente. Ha inoltre inserito un nuovo considerando (17 bis) per precisare che i vettori aerei possono trasmettere i dati PNR tramite intermediari designati.

<sup>4</sup> Riserva d'esame di CZ e HU.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri o altra autorità competente<sup>1</sup> di uno Stato membro è autorizzata a richiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro, su base ad hoc o periodicamente<sup>2</sup>, dati PNR specifici da questa conservati nella sua banca dati attiva in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 e, se del caso, informazioni analitiche relative ai suddetti dati specifici. La richiesta di tali dati può essere basata su uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga opportuno l'Unità richiedente o l'autorità competente per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste appena possibile<sup>3</sup>.
3. Quando un'Unità d'informazione sui passeggeri o un'autorità competente di uno Stato membro chiede ad un altro Stato membro dati PNR specifici conservati nella banca dati inattiva in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, la richiesta è rivolta all'Unità d'informazione sui passeggeri di detto Stato membro. Tale richiesta può essere presentata soltanto in circostanze eccezionali<sup>4</sup> per rispondere ad una minaccia specifica connessa alla prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e di forme gravi di criminalità. L'accesso a tali dati è limitato al personale delle autorità competenti specificamente autorizzato a tal fine.

---

<sup>1</sup> LT si è opposta alla possibilità per le autorità competenti di altri Stati membri di chiedere direttamente a un'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro. A suo avviso, tutte le comunicazioni dovrebbero svolgersi tra Unità d'informazione sui passeggeri. La Presidenza ha invitato altre delegazioni ad esprimere il loro parere al riguardo. UK ha caldeggiato l'ipotesi di consentire alle autorità competenti di vari Stati membri di scambiarsi reciprocamente i dati PNR. Secondo la Presidenza, ciò è consentito nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale e non dovrebbe essere specificamente contemplato dalla presente disposizione (cfr. considerando 21 bis).

<sup>2</sup> La Comm. ha precisato che questo paragrafo potrebbe essere utilizzato anche per sottoporre all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro una richiesta formale e permanente di trasmissione di taluni tipi di dati PNR.

<sup>3</sup> Riserva d'esame di CZ. Secondo SE tali richieste dovrebbero essere regolamentate dalla decisione quadro del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. La questione dell'applicabilità di quest'ultima decisione quadro, compresi i rigorosi limiti di tempo ivi fissati, allo scambio di dati PNR tra le Unità d'informazione sui passeggeri merita un ulteriore esame.

<sup>4</sup> La Comm. ha precisato che spetta allo Stato membro richiedente valutare la natura eccezionale di tali circostanze.

4. In circostanze eccezionali, quando vi siano indicazioni per cui è necessario un accesso tempestivo per contribuire a rispondere ad una minaccia specifica e reale connessa alla prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro o le autorità competenti designate possono chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmettere i dati PNR relativi ai voli in arrivo o in partenza dal suo territorio ventiquattro ore prima della partenza programmata del volo.

#### *Articolo 8*

##### *Trasferimento dei dati ai paesi terzi<sup>1</sup>*

1. [Un'Unità d'informazione sui passeggeri/Uno Stato membro] può trasmettere i dati PNR e le informazioni analitiche da essi provenienti alle autorità di paesi terzi incaricate dell'applicazione della legge soltanto se<sup>2</sup> è certa/-o che:
- a) le autorità del paese terzo li utilizzeranno esclusivamente per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità;
  - b) l'autorità ricevente del paese terzo è competente per la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità o l'esecuzione delle conseguenti sanzioni penali;
  - c) qualora i dati PNR siano stati ottenuti da un altro Stato membro, questo ha dato il suo consenso al trasferimento in conformità della legislazione nazionale;
  - d) il paese terzo assicura un livello di protezione adeguato per il previsto trattamento dei dati; nonché
  - e) il paese terzo non trasferisce i dati ad un altro paese terzo senza il consenso esplicito dello Stato membro.

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di CZ e HU. Riserva linguistica di ES.

<sup>2</sup> Secondo la Presidenza si pone un problema generale circa l'opportunità di applicare il capo relativo alla protezione dei dati nonché l'articolo 8 della decisione quadro sul PNR esclusivamente ai dati PNR in possesso delle Unità d'informazione sui passeggeri o anche ai dati PNR trasmessi alle autorità competenti.

2. Inoltre, questi trasferimenti possono avvenire soltanto nel rispetto della normativa nazionale dello Stato membro interessato e degli accordi internazionali eventualmente applicabili.

## *Articolo 9*

### *Periodo di conservazione dei dati<sup>1</sup>*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei (...) <sup>2</sup> all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di cinque anni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui è partito o è transitato il volo internazionale o nel cui territorio è giunto.
2. Alla scadenza del periodo di cinque anni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono trasferiti in una banca dati inattiva presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri otto anni <sup>3</sup>. Nell'arco di questo periodo, l'accesso, il trattamento e l'uso dei dati PNR sono consentiti soltanto previa approvazione dell'Unità d'informazione sui passeggeri e soltanto in circostanze eccezionali per rispondere ad una minaccia o a un rischio specifici e reali <sup>4</sup> connessi con la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e delle forme gravi di criminalità. L'accesso a tali dati è limitato al personale delle autorità competenti specificamente autorizzato a tal fine.

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di CZ, PT, SK, LV, IT, CY e IE. Riserva d'esame di DE sulla raccolta e il trattamento dei dati personali in assenza di sospetti concreti. A patto che la questione sia risolta in modo soddisfacente e al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse da altre delegazioni, DE suggerisce di esaminare una formulazione alternativa in base alla quale il periodo di conservazione di cui al paragrafo 1 potrebbe essere definito come periodo minimo, permettendo agli Stati membri di prevedere periodi di conservazione più lunghi nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali. Secondo la Presidenza se ne dovrebbe discutere nell'ambito del dibattito con il Parlamento.

<sup>2</sup> Il riferimento agli intermediari è diventato superfluo a seguito della loro inclusione nella definizione di vettori aerei di cui all'articolo 1.

<sup>3</sup> Alcuni Stati membri lo ritengono un periodo eccessivo. La Presidenza ha invitato le delegazioni a riflettere su un adeguato periodo di tempo. Secondo la Presidenza se ne dovrebbe discutere nell'ambito del dibattito con il Parlamento.

<sup>4</sup> MT e UK hanno caldeggiato una soglia inferiore senza bisogno di dimostrare la vera natura della minaccia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati da tutte le banche dati della loro Unità d'informazione sui passeggeri alla scadenza del periodo di otto anni specificato al paragrafo 2.

#### *Articolo 10*

##### *Sanzioni*

Gli Stati membri provvedono, conformemente al diritto nazionale, a prevedere sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, da irrogare ai vettori aerei (...) <sup>1</sup> che, relativamente ai dati PNR da essi stessi raccolti, non trasmettono tutti i dati richiesti ai sensi della presente decisione quadro o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente decisione quadro <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il riferimento agli intermediari è diventato superfluo a seguito della loro inclusione nella definizione di vettori aerei di cui all'articolo 1.

<sup>2</sup> Secondo HU e PL i vettori aerei non potrebbero in alcun caso essere sanzionati per dati PNR incompleti o errati. La Presidenza ha cercato di venire incontro a queste preoccupazioni modificando il testo.

## CAPO III

### PROTEZIONE DEI DATI PNR<sup>1</sup>

#### *Articolo 11*

#### **Protezione dei dati PNR**

1. Gli Stati membri si assicurano che tutto il trattamento dei dati PNR, in conformità della presente decisione quadro, da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri o di un vettore aereo sia effettuato a norma degli articoli 11 e 12.
2. I dati PNR ricevuti in conformità della presente decisione quadro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti designate di tutti gli Stati membri sono trattati esclusivamente per i fini di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 4, paragrafi 4 e 5. Il trattamento dei dati deve essere legittimo e adeguato, pertinente e non eccessivo.
3. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri prevedano a livello nazionale garanzie più elevate per la protezione dei dati PNR di quelle stabilite agli articoli 11 e 12.

---

<sup>1</sup> EE, ES, IT e HU riserva d'esame sulle disposizioni rivedute di tale capitolo.

### **Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati<sup>1</sup>**

Oltre alle garanzie previste alla fine dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati PNR, da parte delle Unità d'informazione sui passeggeri non sia fondato soltanto sull'origine razziale o etnica di un cittadino, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche<sup>2</sup>, l'appartenenza sindacale, la salute o l'orientamento sessuale<sup>3</sup>.

### *Articolo 11 ter*

#### **Registrazione e documentazione**

1. Tutte le trasmissioni di dati PNR da parte di vettori aerei conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 e tutte le trasmissioni di dati PNR da parte dell'Unità d'informazione sui passeggeri sono registrate o documentate dalla suddetta Unità ai fini della verifica della legalità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.
2. I registri sono conservati per [5] anni.
3. I registri o la documentazione preparati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, all'autorità nazionale di controllo competente, ai fini del controllo della protezione dei dati. L'autorità di controllo competente utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> CZ e HU hanno posto il quesito dell'uso dei termini "categorie particolari di dati".

<sup>2</sup> CZ ritiene che le opinioni politiche possano costituire una base da considerare per il trattamento nel quadro della lotta al terrorismo.

<sup>3</sup> COM, ES, FI e GR si sono espresse a favore di un divieto assoluto dell'uso dei dati sensibili.

<sup>4</sup> SE ritiene che l'autorità di controllo debba anche essere autorizzata ad usare tali registri o documentazione per procedere ad un'incriminazione. La Presidenza ritiene che tale uso sia incluso nei termini "controllo della protezione dei dati".

*Articolo 11quater*

**Informazione della persona interessata**

Gli Stati membri si assicurano che i vettori aerei informino i passeggeri dei voli internazionali circa la trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, le finalità del trattamento, il periodo di conservazione dei dati e il loro possibile uso per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità, circa la possibilità di scambiare e condividere tali dati e circa i loro diritti in conformità degli articoli da 11 quinquies a 11 octies<sup>1</sup>

*Articolo 11 quinquies*

**Diritto di accesso<sup>2</sup>**

1. Ogni persona interessata è autorizzata, su richiesta presentata ad intervalli ragionevoli, a ricevere senza costrizione e senza ritardi o spese eccessivi:
  - a) almeno una conferma da parte dell'unità di informazione sui passeggeri o dell'autorità nazionale di controllo che i dati PNR che la riguardano sono stati o non sono stati trasmessi a un'autorità competente, la comunicazione dei dati PNR in corso di trattamento e, se possibile<sup>3</sup>, informazioni su tale autorità competente; oppure
  - b) la conferma da parte dell'autorità nazionale di controllo che sono state effettuate tutte le verifiche necessarie.

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di CZ.

<sup>2</sup> CZ e PT hanno formulato una riserva d'esame.

<sup>3</sup> DK e UK ritengono che tale punto possa porre problemi tenuto conto dell'atteggiamento "né confermare né smentire" adottato in taluni casi per quanto riguarda i dati personali trasmessi ai servizi di sicurezza.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative che limitano l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora tale restrizione, tenendo in debito conto gli interessi legittimi della persona interessata, costituisca una misura necessaria e proporzionata:
- a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
  - b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali;
  - c) per la protezione della sicurezza pubblica;
  - d) per la protezione della sicurezza dello Stato;
  - e) per la protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.
3. Qualsiasi rifiuto o restrizione dell'accesso è comunicato per iscritto alla persona interessata, con i motivi di fatto o di diritto sui quali la decisione si basa. Si può rinunciare a tale comunicazione per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e). In tutti questi casi la persona interessata è informata che può presentare ricorso presso l'autorità nazionale di controllo competente, un'autorità giudiziaria o un tribunale.

**Diritto di rettifica e di cancellazione<sup>1</sup>**

1. Per quanto riguarda i dati PNR l'Unità d'informazione sui passeggeri:
  - se è a conoscenza che tali dati sono inesatti, li rettifica;
  - se possibile e necessario, completa o aggiorna tali dati; nonché
  - se tali dati sono stati comunicati dal vettore aereo in violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente decisione quadro, cancella tali dati.
  
2. Gli Stati membri stabiliscono se la persona interessata possa far valere questi diritti contro l'Unità d'informazione sui passeggeri direttamente o tramite l'autorità nazionale di controllo competente. L'Unità d'informazione sui passeggeri, se rifiuta la rettifica o la cancellazione di tali dati, deve informare per iscritto la persona interessata, comunicandole i mezzi previsti dalla legislazione nazionale per presentare un reclamo o un ricorso. In fase di esame del reclamo o del ricorso, la persona interessata è informata della correttezza o meno dell'agire dell'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la persona interessata sia soltanto informata dall'autorità nazionale di controllo competente che si è proceduto ad un esame.

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di CZ e PT. CZ e SE si chiedono se la decisione quadro relativa ai dati PNR debba prevedere un riferimento da apporre ai dati o il blocco dei dati. La Presidenza si chiede quale sia il valore reale di una siffatta possibilità in questo contesto, dato che è la stessa persona interessata che fornisce i dati PNR e che li comunica ai vettori aerei - in virtù della direttiva del 1995 relativa alla protezione dei dati, le persone interessate hanno il diritto di far rettificare tali dati dal vettore aereo. La Presidenza rammenta anche alle delegazioni che tale possibilità, se dovesse essere accolta, potrebbe dar luogo ad un'utilizzazione abusiva da parte dei passeggeri che forniscono deliberatamente dati inesatti ai vettori aerei.

*Articolo 11 septies*

**Diritto a compensazione pecuniaria<sup>1</sup>**

1. Gli Stati membri si assicurano che ogni persona interessata che subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente decisione quadro abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dallo Stato membro responsabile del trattamento.
2. Gli Stati membri si assicurano che ogni persona interessata, che subisca un danno cagionato da una trasmissione di dati PNR da parte di un vettore aereo in violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente decisione quadro, abbia il diritto di ottenere dal vettore aereo il risarcimento del pregiudizio subito, in virtù della legislazione nazionale<sup>2</sup>

*Articolo 11 octies*

**Mezzi di ricorso**

Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere proposti prima che sia adita l'autorità giudiziaria, la persona interessata deve avere il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantiti dalle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente decisione quadro.

---

<sup>1</sup> Riserva d'esame di PT.

<sup>2</sup> Riserva d'esame di DE: DE ritiene che si possa rendere applicabile in questo contesto il meccanismo di risarcimento previsto dall'articolo 19, paragrafo 2 della decisione quadro sulla protezione dei dati mediante un riferimento a questo effetto. La Presidenza vi si oppone rispettosamente. L'articolo 19, paragrafo 2 della decisione quadro sulla protezione dei dati riguarda un meccanismo di rimborso tra Stati, mentre la situazione prevista nella fattispecie riguarda un soggetto privato che è obbligato a fornire informazioni a un'autorità nazionale (Unità d'informazione sui passeggeri). La Presidenza ritiene che la questione se un' Unità d'informazione sui passeggeri possa chiedere il rimborso del risarcimento che ha dovuto pagare a seguito di un errore commesso da un vettore aereo, e secondo quali modalità, possa essere regolata dal diritto nazionale.

*Articolo 11 nonies*

**Riservatezza del trattamento<sup>1</sup>**

1. Chiunque abbia accesso ai dati PNR, posseduti dalle Unità d'informazione sui passeggeri, può trattare tali dati soltanto se sia membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri o agisca su istruzione della pertinente Unità d'informazione sui passeggeri, a meno che obblighi giuridici lo richiedano.
2. Tutti coloro che lavorano per un'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro sono vincolati da tutte le disposizioni sulla protezione dei dati che si applicano all' Unità d'informazione sui passeggeri in questione.

*Articolo 11 decies*

**Autorità nazionale di controllo**

1. Fatti salvi più ampi poteri ai sensi della legislazione nazionale ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano<sup>2</sup> incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione del presente capo adottate dagli Stati membri<sup>3</sup>. Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:
  - (a) di poteri investigativi, come la facoltà di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo,

---

<sup>1</sup> SE ha chiesto di modificare il titolo della disposizione in: "Persone che trattano i dati personali".

<sup>2</sup> Modifica su richiesta di DE, FI e SE.

<sup>3</sup> Secondo la presidenza anche gli articoli 8 (scambi con paesi terzi) e 9 (periodo di conservazione) dovrebbero situarsi in questo capo dal momento che sono attinenti alla protezione dei dati. Le autorità di controllo potrebbero in tal modo vigilare anche su questi aspetti.

- b) di poteri effettivi d'intervento, come quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, e di dar loro adeguata pubblicità, o quello di ordinare il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali,
  - c) del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente al presente capo, ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie. Le decisioni dell'autorità di controllo che danno luogo a reclami possono essere oggetto di ricorso.
3. Chiunque può rivolgersi alle autorità di controllo con un'istanza relativa alla tutela dei diritti e delle libertà personali per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. La persona interessata è informata dell'esito del ricorso.
  4. Gli Stati membri dispongono che i membri e il personale dell'autorità di controllo siano anch'essi vincolati alle disposizioni vigenti per l'autorità competente in merito alla protezione dei dati personali e siano soggetti, anche dopo la cessazione delle loro attività, all'obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno accesso.
  5. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio, con una dichiarazione, l'autorità di controllo designata ai fini della presente decisione quadro. Questa dichiarazione è rilasciata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente decisione quadro e può essere aggiornata in qualsiasi momento. La Commissione pubblica le dichiarazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## Articolo 12

### Sicurezza dei dati<sup>1</sup>

Gli Stati membri provvedono affinché le Unità d'informazione sui passeggeri di ciascuno Stato membro adottino le misure di sicurezza necessarie per quanto riguarda i dati PNR da esse trattati in conformità della presente decisione quadro per:

- a) (...) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali da parte delle Unità d'informazione sui passeggeri (controllo dell'accesso alle attrezzature);
- b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
- c) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati PNR memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della memorizzazione);
- d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);
- e) garantire che, nell'ambito delle Unità d'informazione sui passeggeri, le persone autorizzate ad accedere ai dati PNR abbiano accesso solo ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (...) (controllo dell'accesso ai dati);
- f) garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali autorità competenti possano essere trasmessi dati PNR utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
- g) garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);
- h) impedire che durante il trasferimento i dati PNR possano essere letti e copiati senza autorizzazione, in particolare mediante protocolli comuni e standard di cifratura appropriati (controllo del trasporto);
- i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);

---

<sup>1</sup> Modifiche apportate per allineare il testo di questa disposizione alla disposizione corrispondente della decisione quadro sulla protezione dei dati.

j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati memorizzati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (autenticità).

## CAPO IV

### COMITATOLOGIA

#### *Articolo 13*

##### Protocolli e standard di cifratura comuni<sup>1</sup>

1. Fino a scadenza del termine previsto al paragrafo 6 del presente articolo, tutte le trasmissioni di dati PNR ai fini della presente decisione quadro sono effettuate elettronicamente o, se impossibile, con altro mezzo appropriato.
2. Allo scadere del termine previsto al paragrafo 6 del presente articolo, tutte le trasmissioni di dati PNR ai fini della presente decisione quadro sono effettuate elettronicamente usando metodi sicuri comuni a tutte le trasmissioni, per garantire la sicurezza dei dati durante il trasferimento e la loro leggibilità da parte di tutti gli interessati; rientrano fra questi metodi:
  - a) i protocolli comuni e
  - b) gli standard di cifratura comuni.
3. I protocolli e gli standard di cifratura comuni sono fissati e, se necessario, adattati conformemente alla procedura prevista all'articolo 15.
4. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui ai paragrafi 2 e 3, per la durata dell'indisponibilità resta d'applicazione il paragrafo 1.
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano apportati gli adattamenti tecnici necessari per poter usare i protocolli e gli standard di cifratura comuni per tutte le trasmissioni di dati PNR effettuate ai fini della presente decisione quadro. Gli Stati membri notificano alla Commissione la data a partire dalla quale sono possibili tali trasmissioni. La Commissione ne informa immediatamente il comitato di cui all'articolo 14.

---

<sup>1</sup> SE ha osservato che la questione dovrebbe essere esaminata in connessione con l'articolo 7 relativo allo scambio internazionale di dati PNR.

6. Gli adattamenti tecnici di cui al paragrafo 5 sono apportati entro un anno dalla data di adozione dei protocolli e degli standard di cifratura comuni.
7. Le misure necessarie per attuare i paragrafi 2 e 3 vengono decise in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 15.

#### *Articolo 14*

#### **Procedura di comitato<sup>1</sup>**

1. La Commissione è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, qui di seguito denominato "comitato".
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Il comitato può formulare opportune raccomandazioni all'indirizzo dei suoi membri per quanto riguarda l'adozione dei protocolli e degli standard di cifratura comuni da usare in tutte le trasmissioni di dati PNR in virtù della presente decisione quadro, e i criteri generali comuni, i metodi e le pratiche da applicare nella valutazione di rischio conformemente all'articolo 3, paragrafo 3.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> FR ha osservato che una procedura di comitato sembra necessaria. ES ha espresso dubbi sull'utilizzo della comitatologia, mentre secondo SE si dovrebbe riesaminare la questione dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Riserva d'esame di IT.

<sup>2</sup> FR ha dichiarato che occorre riflettere ulteriormente sul contenuto dei protocolli e degli standard di cifratura comuni da applicare, in particolare sull'opportunità di applicare le norme IATA o altre norme. Riserva d'esame DE sulla necessità di armonizzazione degli standard di cifratura comuni. UK ha sostenuto la necessità degli standard, ma ha invocato flessibilità. Le raccomandazioni non dovrebbero in nessun caso diventare vincolanti. COM ritiene che gli standard di cifratura usati dalle Unità d'informazione sui passeggeri potrebbero forse essere resi vincolanti, ma è d'accordo che riguardo ai criteri di valutazione del rischio potrebbero esserci norme non vincolanti a livello di UE. Secondo UK e IT, tuttavia, non dovrebbero esserci norme per lo scambio di informazioni puramente interne da parte degli Stati membri. Parimenti non sono state accolte favorevolmente norme vincolanti sui criteri di valutazione del rischio.

## *Articolo 15*

### **Procedimento**

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere viene emesso alla maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in quell'articolo. Il presidente non partecipa al voto.
2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
3. Ove le misure prospettate non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.
4. Il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata sulla proposta, entro un termine di tre mesi dalla data in cui il Consiglio viene adito.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la sua proposta o presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

# CAPO V

## DISPOSIZIONI FINALI

### *Articolo 16*

#### **Attuazione<sup>1</sup>**

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2010.<sup>2</sup> Entro la stessa data trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento nel diritto interno degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro ed una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la decisione quadro.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, il Consiglio esamina anteriormente al 31 dicembre 2011 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alle disposizioni della presente decisione quadro.

### *Articolo 17*

#### **Revisione**

Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della presente decisione quadro e riferisce al Consiglio entro tre anni dalla sua attuazione. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente decisione quadro, con particolare riguardo all'applicazione del metodo "push", al grado di conformità alle misure di salvaguardia per la protezione dei dati, alla valutazione del periodo di conservazione dei dati<sup>3</sup> e alla qualità delle valutazioni di rischio. Il riesame comprende inoltre le statistiche raccolte ai sensi dell'articolo 18.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> CZ ha espresso una riserva d'esame.

<sup>2</sup> Secondo PL sarebbe necessario un periodo di 36 mesi per il recepimento.

<sup>3</sup> BE ha sottolineato che è difficile vedere come sia possibile valutare il periodo di conservazione proposto (5+8 anni) dopo tre anni di attuazione.

<sup>4</sup> Precisazione inserita a seguito di una richiesta DK.

## *Articolo 18*

### **Statistiche**

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte delle statistiche sui dati PNR forniti alle Unità d'informazione sui passeggeri.
2. Queste statistiche riguardano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di elementi di informazione, il numero di identificazioni di persone ad alto rischio e il numero delle conseguenti azioni di contrasto che hanno comportato l'uso di dati PNR.<sup>1</sup>
3. Queste statistiche non contengono informazioni personali e sono trasmesse ogni anno al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione.

## *Articolo 19*

### **Relazione con altri strumenti<sup>2</sup>**

1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali in vigore al momento dell'adozione della presente decisione quadro, purché compatibili con gli obiettivi di quest'ultima.
2. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'adozione della presente decisione quadro, purché compatibili con gli obiettivi di quest'ultima.

## *Articolo 20*

### **Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>1</sup> Secondo DK bisognerebbe precisare ulteriormente quali statistiche siano richieste. Anche EE e ES hanno messo in questione il grado di dettaglio previsto da questa disposizione.

<sup>2</sup> Le delegazioni hanno discusso l'impatto che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona potrebbe avere sulla facoltà degli Stati membri di concludere trattati bilaterali in materia di PNR con Stati terzi.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

**Dati PNR a norma dell'articolo 2<sup>1</sup>**

**Dati per tutti i passeggeri**

- (1) Codice PNR di identificazione della pratica
- (2) Data di prenotazione/emissione del biglietto
- (3) Data/e prevista/e di viaggio
- (4) Nome
- (5) Indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
- (6) Informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione
- (7) Itinerario completo per specifico PNR
- (8) Informazioni sui viaggiatori abituali «Frequent flyer»
- (9) Agenzia/agente di viaggio
- (10) Status di viaggio del passeggero, incluse conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione
- (11) PNR scissi/divisi
- (12) Osservazioni generali <sup>2</sup>(escluse le informazioni sensibili)
- (13) Dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata i campi ATFQ
- (14) Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato
- (15) Informazioni sul code share (codici comuni)
- (16) Tutte le informazioni relative al bagaglio
- (17) Numero di viaggiatori e altri nomi che compaiono nel PNR

---

<sup>1</sup> Varie delegazioni hanno sottolineato la necessità di riflettere ulteriormente sull'utilizzo di dati API nel contesto del presente strumento.

<sup>2</sup> HU, PL e PT hanno espresso dubbi sull'effettiva necessità di mantenere questa categoria di dati. DK e UK lo ritengono necessario.

(18) Informazioni API eventualmente assunte

(19) Cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai numeri da 1 a 18

**Dati supplementari per minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni**

(1) Nome e sesso del minore

(2) Età

(3) Lingua/e parlata/e

(4) Nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore

(5) Nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore

(6) Agente alla partenza e all'arrivo

---